

**REGOLAMENTO (CE) N. 1365/96 DELLA COMMISSIONE**

del 15 luglio 1996

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 1996 per taluni prodotti del settore delle uova nel quadro del regolamento (CE) n. 1474/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1219/96 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5, considerando che le domande di titolo di importazione per il secondo trimestre 1996 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una

percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1996 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1474/95 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 19.

(2) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 55.